

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE  
“DANNI VEICOLO PROPRIO - Missioni”**

N. \_\_\_\_\_

STIPULATA TRA



**REGIONE PUGLIA**

**E**

La Compagnia Assicuratrice \_\_\_\_\_

Agenzia di \_\_\_\_\_

**Durata del contratto**

Dalle ore 24:00 del	30 giugno 2011
Alle ore 24:00 del	31 dicembre 2014
I° rata dalle ore 24:00 del	30 giugno 2011
Alle ore 24:00 del	31 dicembre 2011
Rate successive annuali con scadenza alle ore 24:00 di ogni	31 dicembre

## SOMMARIO

<b>SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>3</b>
Art. 1.1 – Definizioni relative al contratto in generale	3
Art. 1.2 - Definizioni relative all'assicurazione "Danni veicolo proprio"	4
Art. 1.3 - Beni assicurati	4
Art. 1.4 - Oggetto dell'assicurazione	4
<b>SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE</b>	<b>6</b>
Art. 2.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	6
Art. 2.2 – Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio	6
Art. 2.3 – Assicurazione presso diversi assicuratori	6
Art. 2.4 – Durata dell'assicurazione	6
Art. 2.5 – Facoltà di recesso in caso di sinistro	7
Art. 2.6 – Cessazione anticipata del contratto	7
Art. 2.7 – Regolazione del premio (ove convenuta)	7
Art. 2.8 – Oneri fiscali	8
Art. 2.9 – Coassicurazione e delega	8
Art. 2.10 – Forma delle comunicazioni	8
Art. 2.11 – Gestione del contratto	8
Art. 2.12 – Rinvio alle norme di legge – Foro competente	9
Art. 2.13 – Trattamento dati	9
Art. 2.14 - Clausola di Tracciabilità dei Flussi Finanziari	9
Art. 2.15 – Interpretazione del contratto	9
<b>SEZIONE 3 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI "VEICOLO PROPRIO"10</b>	
Art. 3.1 - Validità dell'assicurazione	10
Art. 3.2 – Garanzia "cristalli"	10
Art. 3.3 - Estensione territoriale	10
Art. 3.4 – Delimitazione della garanzia - Esclusioni	10
Art. 3.5 - Riparazioni	10
Art. 3.6 – Diritto di surrogazione	11
<b>SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI</b>	<b>12</b>
Art. 4.1 - Adempimenti conseguenti al danno	12
Art. 4.2 - Determinazione dell'ammontare del danno	12
Art. 4.3 - Liquidazione del danno	12
Art. 4.4 - Pagamento dell'indennizzo	13
Art. 4.5 - Recuperi	13
Art. 4.6 - Liquidazione franchigie	13
Art. 4.7 – Informazioni sui sinistri	13
<b>SEZIONE 5 – MASSIMALI, SCOPERTI, FRANCHIGIE E CALCOLO DEL PREMIO</b>	<b>15</b>
Art. 5.1 - Somme assicurate	15
Art. 5.2 – Franchigie e Scoperti	15
Art. 5.3 - Calcolo del premio	15
Art. 5.4 - Riparto di coassicurazione	15
Art. 5.5 - Disposizione finale	15



## SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DEL RISCHIO

### Art. 1.1 – Definizioni relative al contratto in generale

<b>Contraente Ente Amministrazione Regione</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
<b>Assicurato</b>	Il soggetto nell'interesse del quale è prestata la garanzia.
<b>Società</b>	La Compagnia Assicuratrice o il gruppo di Compagnie che prestano l'assicurazione.
<b>Broker</b>	Il soggetto, iscritto al RUI, ai sensi del D. Lgs.vo 209/2005 e specificamente incaricato dal Contraente della assistenza e consulenza nella gestione amministrativa e tecnica del contratto di assicurazione per tutto il tempo della durata della polizza, incluso proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
<b>Assicurazione</b>	Il Contratto di Assicurazione; le garanzie prestate col contratto di assicurazione.
<b>Polizza</b>	Il documento contrattuale che prova l'Assicurazione.
<b>Capitolato Speciale</b>	Il complesso delle norme, rappresentate in polizza, che regolano il rapporto contrattuale.
<b>Garanzia</b>	La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo.
<b>Indennizzo Indennità Risarcimento</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Massimali</b>	Le somme massime che la Società è obbligata contrattualmente a pagare in caso di sinistro.
<b>Periodo assicurativo Annualità assicurativa</b>	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
<b>Premio</b>	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Rischio</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro.
<b>Sinistro</b>	L'evento per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato il danno.
<b>Franchigia</b>	L'importo che, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, viene detratto dall'ammontare del danno e rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Scoperto</b>	La percentuale di danno convenuta a carico del Contraente e determinata a termini di polizza per ciascun sinistro

## Art. 1.2 - Definizioni relative all'assicurazione "Danni veicolo proprio"

<b>Degrado</b>	Il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo
<b>Furto e rapina</b>	furto (totale o parziale) o rapina, consumati o tentati, compreso i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza del furto o della rapina, nonché i danni di scasso, anche se prodotti allo scopo di asportare oggetti contenuti nel veicolo medesimo e non assicurati; sono assicurati altresì i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina
<b>Eventi sociopolitici</b>	Tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio,, compreso i danni derivanti da atti vandalici, con esclusione di quelli comunque subiti dal veicolo e suoi accessori in occasione o in conseguenza della circolazione successiva al verificarsi dell'evento ed in nesso causale con lo stesso
<b>Eventi naturali</b>	Inondazioni, alluvioni, tempeste di vento, cicloni, tifoni, trombe d'aria, uragani, caduta di grandine e neve, mareggiate, terremoti, maremoti, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, ed esplosioni naturali, quando la violenza che caratterizzi detti eventi sia oggettivamente riscontrabile su una pluralità di enti assicurati e non
<b>Kasko</b>	collisione con altri veicoli, urto contro qualsiasi ostacolo, ribaltamento, uscita di strada, durante la circolazione sia su area pubblica che su area privata. Sono compresi i danni ai cristalli
<b>Veicolo proprio</b>	Autoveicoli e motoveicoli targati non iscritti al PRA a nome del Contraente, nella disponibilità degli assicurati
<b>Eventi diversi</b>	Rottura di ponti, sprofondamento di strade, crollo di edifici, gallerie e manufatti in genere

## Art. 1.3 - Beni assicurati

I beni assicurati sono i veicoli non di proprietà del Contraente e posti in circolazione da:

- 1.3.a) Il **personale dipendente** (DPR di riferimento, CCNL diversi e s.m.ei. ) **e/o non dipendente** del Contraente, purché specificamente e preventivamente autorizzato all'uso del "veicolo proprio":
- \* per adempimenti di servizio
  - \* per l'espletamento del mandato o incarico amministrativo
  - \* per compiti di ufficio
  - \* in occasione di missioni, attività lavorativa o professionale prestata in nome e per conto del Contraente fuori dall'ufficio o sede di lavoro,
- a condizione che sia intervenuta idonea e formale autorizzazione a cui corrisponda registrazione delle relative percorrenze chilometriche <sup>(\*)</sup>.
- 1.3.b) Gli **Amministratori** (Presidente, Assessori e Consiglieri), per l'espletamento del mandato o incarico amministrativo o per compiti di ufficio, specificamente e preventivamente autorizzati all'uso del "proprio veicolo" per lo svolgimento dell'attività professionale svolta per conto del Contraente.

Sono coperti da garanzia tutti i veicoli utilizzati dai soggetti indicati, purché non iscritti al PRA a nome del Contraente.

<sup>(\*)</sup> vedi successivo art. 3.1.

## Art. 1.4 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli indicati al precedente art. 1.3), in occasione di:

- collisione con altri veicoli, urto contro qualsiasi ostacolo, ribaltamento, uscita di strada, durante la circolazione sia su area pubblica che su area privata ("Kasko")

- incendio, esplosione, implosione scoppio ed azione del fulmine
- furto (compresi audio-fono visivi stabilmente fissati sul veicolo)
- "eventi sociopolitici"
- "eventi naturali"
- "eventi diversi"

Sono compresi i danni agli accessori forniti dalla casa costruttrice e da essa installati, nonché i danni alle parti di ricambio.



## SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### Art. 2.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

In deroga agli artt. 1892, 1893 1894 C.C. l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente / Assicurato di una circostanza che eventualmente modifichi o aggravi il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si sono verificate. Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro della modifica delle attività del Contraente a seguito di variazione della normativa vigente. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o la parte di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia la relativo diritto di recesso.

### Art. 2.2 – Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza, se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

In ogni caso, a parziale deroga dell'art. 1901 C.C., tenuto conto che il Contraente, per le proprie modalità amministrative, effettua i pagamenti solo tramite ordinativi bancari, preventivamente deliberati dagli uffici competenti, si conviene tra le parti che ogni copertura inerente la presente polizza decorre:

- per la rata iniziale di perfezionamento, dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza del contratto indicato in polizza a condizione che l'ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza, e venga comunicato alla Società;
- per le rate di premio successive, dalle ore 24:00 del giorno di scadenza della rata a condizione che l'ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro 90 giorni dalla data di scadenza della rata e venga comunicato alla Società;
- per le appendici che comportano un pagamento di premio, incluse le regolazioni, dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza del titolo a condizione che il pagamento venga effettuato entro 90 giorni dalla consegna dei relativi documenti da parte della Società.
- per le appendici a premio zero, dalle ore 24:00 del giorno di comunicazione del Contraente al broker o alla Compagnia.

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno della deliberazione/determina del pagamento, sempreché ne venga data tempestiva comunicazione alla Società.

Effettuato il pagamento, la garanzia verrà ripristinata senza soluzione di continuità anche relativamente al periodo in cui questa è stata sospesa, con esclusione dei sinistri accaduti nel periodo di scopertura, a condizione che gli stessi siano già conosciuti e denunciati dal Contraente/Assicurato.

I premi devono essere pagati alla Società per il tramite del Broker, il quale, verificato l'effettivo accredito, provvederà a perfezionare gli adempimenti amministrativi di propria competenza nei confronti della Società. [Determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 284 del 4 dicembre 2010].

### Art. 2.3 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare altre eventuali assicurazioni che i singoli Assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio ed i sinistri dai medesimi sofferti.

Permane invece l'obbligo per il Contraente di denunciare le eventuali altre assicurazioni che lo stesso avesse in corso o stipulasse per un rischio analogo a quello della presente polizza

**L'eventuale coesistenza di altre polizze stipulate personalmente dai singoli Assicurati o da altri per la copertura degli stessi rischi, non pregiudica le presenti garanzie e pertanto il pagamento delle relative indennità verrà fatto in ogni caso nella misura dovuta.**

### Art. 2.4 – Durata dell'assicurazione

Il presente contratto ha validità dalle ore 24:00 del 30.06.2011 e scadenza alle ore 24,00 del 31.12.2014. La prima rata avrà effetto dalle ore 24:00 del 30.06.2011 e scadenza alle ore 24:00 del 31.12.2011. Le rate successive saranno annuali con scadenza al 31/12 di ogni anno. Alla scadenza, ed in assenza di specifiche preventive pattuizioni, il contratto si intenderà cessato, senza obbligo di ulteriori comunicazioni.

Tuttavia è facoltà del Contraente richiedere alla Società, che si riserva di accettare, il rinnovo del contratto per un periodo di tempo non superiore alla durata del contratto originario.

In ogni caso è facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga massima di 180 giorni alle medesime condizioni, per il completamento delle procedure di gara. In tale ipotesi il premio relativo ai periodi di proroga verrà conteggiato in pro rata temporis rispetto al premio annuale in corso. Alla scadenza, il contratto si intenderà cessato senza obbligo di ulteriori comunicazioni.

Al Contraente competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate sino alla definitiva scadenza della polizza e dell'eventuale proroga.

#### **Art. 2.5 – Facoltà di recesso in caso di sinistro**

La Società ed il Contraente possono recedere dal presente contratto dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con preavviso di 120 giorni a condizione che il rapporto complessivo S/P (sx liquidati+riservati al netto delle franchigie) sia  $\geq$  al 65%. In tale evenienza tutte le garanzie rimarranno operanti per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso e la Società entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso;

Resta convenuto tra le Parti che l'eventuale recesso esercitato dalla Società al presente contratto varrà per la totalità delle polizze costituenti il Lotto con cui il Contraente ha aggiudicato la presente polizza, salvo che il Contraente stesso non richieda, per iscritto, il mantenimento di una o più delle suddette polizze, nel qual caso la Società è tenuta al rispetto degli accordi contrattuali sino alle rispettive scadenze.

#### **Art. 2.6 – Cessazione anticipata del contratto**

La Società ed il Contraente possono recedere anticipatamente dal presente contratto al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 120 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità. Nell'ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell'annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di sei mesi. In tal caso, la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro rata temporis rispetto al premio annuale in corso.

Resta convenuto tra le Parti che l'eventuale disdetta intimata dalla Società al presente contratto varrà per la totalità delle polizze costituenti il Lotto con cui il Contraente ha aggiudicato la presente polizza, salvo che il Contraente stesso non richieda, per iscritto, il mantenimento di una o più delle suddette polizze, nel qual caso la Società è tenuta al rispetto degli accordi contrattuali sino alle rispettive scadenze.

#### **Art. 2.7 – Regolazione del premio (ove convenuta)**

Qualora il premio viene convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni (positive o negative) intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati richiesti in base ai quali si procederà ad effettuare la regolazione di premio.

Se il contraente/assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti, la società deve fissare un ulteriore termine non inferiore a giorni 30, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione; la garanzia resta sospesa fino alle ore 24,00 del giorno in cui il contraente/assicurato non abbia adempiuto ai suoi obblighi, fermo restando il diritto della Società ad agire giudizialmente.

Qualora all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, questo ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, attraverso un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore all'80% di quello dell'ultimo consuntivo.

E' previsto in ogni caso un premio minimo pari al 90% del premio di polizza.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

Ove il Contraente abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte o incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio competente e non percepita. Tuttavia l'eventuale pagamento dei sinistri di competenza del periodo a cui si riferiscono le indicazioni inesatte o incomplete, sarà automaticamente sospeso fino a quando non sia

ripristinata la regolarità amministrativa degli adempimenti suddetti.

### **Art. 2.8 – Oneri fiscali**

Le imposte, le tasse, i contributi, e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento è stato anticipato dalla Società.

### **Art. 2.9 – Coassicurazione e delega**

Qualora l'assicurazione è ripartita per quote tra più Compagnie indicate in polizza, ognuna è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota. Il Contraente dichiara di aver affidato la consulenza ed assistenza nella gestione del presente contratto al Broker, e le Imprese coassicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società indicata in sede di offerta e riportata nel frontespizio della presente polizza; di conseguenza tutti i rapporti relativi alla presente assicurazione saranno intrattenuti dal Contraente o dal Broker direttamente con la Società delegataria che provvederà ad informare le coassicuratrici.

In particolare tutte le comunicazioni inerenti il contratto ivi comprese quelle relative al recesso ed alla gestione dei sinistri si intendono fatte o ricevute dalla delegataria in nome e per conto di tutte le Imprese coassicuratrici. Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione *nonché relativi alla rappresentanza processuale*, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal Contraente per il tramite del Broker direttamente nei confronti di ogni Compagnia coassicuratrice.

La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Imprese coassicuratrici indicate negli atti contrattuali a firmarli anche in nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società delegataria sui documenti di assicurazione li rende, ad ogni effetto, validi anche per le quote delle coassicuratrici.

### **Art. 2.10 – Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato ed il Broker sono tenuti devono essere indirizzate alla Direzione per l'Italia della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto anche a mezzo utilizzo del telefax.

### **Art. 2.11 – Gestione del contratto**

Ad ogni effetto di legge le parti contraenti riconoscono alla Consulbrokers S.p.A., Via Cavour n. 110 Bari, tel. +39 080.5289736, telefax + 39 080.5225805 iscritta al R.U.I. al n. B000104507, (in seguito denominata anche Broker) specificamente incaricata dalla Contraente, il ruolo di cui al D. Lgs. 209/2005 e s.m. e i. (ex Legge 792/84), relativamente alla predisposizione del presente Capitolato Speciale di Appalto, ed alla conclusione della relativa polizza.

Per quanto concerne la assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali (gestione amministrativa e tecnica), il Contraente si avvarrà del suddetto Broker sino alla individuazione di nuovo Broker a seguito di procedura ad evidenza pubblica.

In tal caso il nuovo Broker, previa idonea notifica comunicazione alla Società, subentrerà in tutte le obbligazioni di cui al presente articolo.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e sostanziale dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte delle Compagnie Assicuratrici;
- che tutte le comunicazioni, tutte le corrispondenze, anche in materia di sinistri e di gestione degli stessi, nonché tutti i rapporti amministrativi inerenti l'esecuzione del contratto, saranno trasmesse dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker oppure direttamente tra le parti con contestuale invio di copia della relativa corrispondenza al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker e che lo stesso, così effettuato, abbia effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. In conseguenza di ciò, la Società delegataria ed ogni eventuale società coassicuratrice, delegano, esplicitamente, il broker all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti, per il Contraente, previsti al primo comma del medesimo articolo;

- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli Assicuratori unitamente a estratto conto riepilogativo degli importi incassati, per quali avrà dato disposizione di pagamento al proprio Istituto di Credito.
- che le variazioni alla presente assicurazione, richieste dal Contraente al broker in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società, nei termini di quanto previsto dall'art. 2.9 "Coassicurazione e delega". Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 2.2 "Decorrenza della garanzia – Pagamento del premio";
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti, secondo quanto previsto nel Capitolato generale di gara. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione. Il nuovo Broker maturerà il diritto ad incassare le provvigioni a far data dalla prima scadenza utile successiva alla relativa notifica di affidamento d'incarico da parte del Contraente alla Società.
- che il Broker abbia ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegni a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della Società in qualunque momento del rapporto;
- che il presente articolo sia privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

#### **Art. 2.12 – Rinvio alle norme di legge – Foro competente**

Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni dattiloscritte, valgono unicamente le norme del Codice Civile. Si intendono pertanto abrogate tutte le condizioni di assicurazione eventualmente riportate a stampa. Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto si dichiara competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente Contraente, che ugualmente sarà esclusivamente competente anche in tema di clausola arbitrale.

#### **Art. 2.13 – Trattamento dati**

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

#### **Art. 2.14 - Clausola di Tracciabilità dei Flussi Finanziari**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" la Società, pena la nullità assoluta del presente contratto, assume, per sé e per i subcontraenti o subappaltatori, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge, pena la nullità assoluta del presente contratto e le conseguenze ivi previste.

#### **Art. 2.15 – Interpretazione del contratto**

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente / Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Allo stesso modo, l'eventuale discordanza tra le norme contrattuali, le norme di legge e del Codice Civile in materia di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole all'Assicurato.



## **SEZIONE 3 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI "VEICOLO PROPRIO"**

### **Art. 3.1 - Validità dell'assicurazione**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia dei dati identificativi dei veicoli assicurati, nonché delle generalità dei relativi conducenti e trasportati per la cui identificazione si farà riferimento alle risultanze dei registri od altri documenti sui quali il Contraente si impegna registrare:

- data della trasferta e/o data del servizio fuori ufficio;
- generalità del soggetto autorizzato alla trasferta e/o servizio fuori ufficio;
- numero chilometri percorsi;
- dati identificativi del veicolo (ove possibile).

Tali registri od altri documenti, tenuti dal Contraente, dovranno essere costantemente aggiornati e messi a disposizione, in qualsiasi momento, del personale incaricato dalla Società di effettuare accertamenti e controlli.

In caso di specifiche categorie, quali ad es. amministratori, dirigenti, etc., per i quali si adottassero particolari procedure amministrative, il Contraente metterà a disposizione della Società, ove richiesto, la relativa documentazione disponibile.

### **Art. 3.2 – Garanzia "cristalli"**

La Società rimborsa le spese per sostituire o riparare i cristalli dei veicoli assicurati a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatisi entro il limite indicato al successivo sezione 5.

### **Art. 3.3 - Estensione territoriale**

L'assicurazione viene prestata per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino ed è estesa per la temporanea circolazione del veicolo all'Estero. Per i sinistri verificatisi all'Estero, il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato in Italia.

### **Art. 3.4 – Delimitazione della garanzia - Esclusioni**

L'assicurazione non comprende il risarcimento dei danni:

- avvenuti quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;
- avvenuti durante la partecipazione del veicolo a corse o gare e relative prove;
- avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, guerre civili, legge marziale, occupazioni militari, invasioni, confisca, nazionalizzazione, requisizione, danneggiamento derivante da atti o disposizione delle Pubbliche Autorità;
- quelli determinati da oggetti, materiali od animali trasportati dal veicolo stesso;
- occorsi in occasione di esplosioni nucleari o derivanti dalla detenzione ed impiego di sostanze radioattive oppure in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- dovuti a dolo o colpa grave delle persone incaricate dall'assicurato alla guida, riparazioni o custodia del veicolo;
- causati in occasione di partecipazione ad attività illecita;
- determinati da vizi di costruzione;
- cagionati da operazione di carico e/o scarico;
- subiti a causa diretta di manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo;
- riportati dalle parti meccaniche, e/o elettriche, dai teloni di copertura e dalle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria), se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza;
- derivanti dal mancato uso del veicolo o dal suo deprezzamento.

### **Art. 3.5 - Riparazioni**

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della società.

La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato, nonché di sostituire il mezzo stesso o le sue parti, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del mezzo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore.

### **Art. 3.6 – Diritto di surrogazione**

La Società conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 CC, rinunciando ad esercitare lo stesso nei confronti del conducente regolarmente autorizzato alla guida del veicolo e dei trasportati.

**BOC**

## SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI

### Art. 4.1 - Adempimenti conseguenti al danno

In caso di sinistro l'ufficio competente dell'Amministrazione Contraente dovrà farne denuncia alla Società, nei modi previsti, entro 30 giorni lavorativi, da quando ne ha avuto notizia, fornendo non appena possibile alla Società, la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall'assicurato, anche avanti il proprio dirigente responsabile, nei termini di legge, dalla quale risulti il soggetto proprietario del veicolo e che contenga una completa ed esauriente descrizione del fatto nonché l'indicazione del luogo, data ed ora in cui è accaduto, degli eventuali testimoni e Pubblici Ufficiali presenti, nonché di ogni altro elemento utile a consentire una migliore ricostruzione del sinistro;
- idonea attestazione dell'Amministrazione Contraente, dalla quale si evinca con chiarezza che il sinistro è avvenuto in occasione di missione o in adempimento di servizio *preventivamente* autorizzati, fuori dall'ufficio, dalla quale risulti, altresì che la relativa percorrenza chilometrica è rilevata in apposito registro.

In caso di furto, inoltre, l'Assicurato dovrà esibire alla Società od al Broker, non appena possibile:

- copia della denuncia presentata all'Autorità competente;
- e, in caso di perdita totale del veicolo, scheda di perdita di possesso, l'estratto cronologico e la procura a vendere alla Società stessa.

A dimostrazione del danno, relativamente alla parte di competenza del Contraente, la Società dichiara di accettare come riferimento probatorio la documentazione contabile e/o gli altri atti o scritture che lo stesso Contraente sarà ragionevolmente in grado di esibire per quanto concerne le autorizzazioni preventive alle missioni con il proprio veicolo e la rilevazione delle relative percorrenze chilometriche.

### Art. 4.2 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno sarà pari :

1. in caso di danno parziale, alle spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte, senza tenere conto del degrado d'uso per le parti non meccaniche, nel limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro ;
2. in caso di danno totale (ovvero il cui costo sia pari o superiore all'80% del valore del veicolo al momento del sinistro), al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero, con il massimo in ogni caso del capitale assicurato per sinistro. Per valore commerciale si intende, in caso di autoveicolo, il valore desunto dalla media delle quotazioni "Eurotax" blu e giallo dell'ultima edizione antecedente il momento del sinistro o, in mancanza, da pubblicazioni similari.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

Le spese per modificazioni, aggiunte e migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione non sono indennizzabili.

La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli.

La Società si riserva la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro.

### Art. 4.3 - Liquidazione del danno

La Società, effettuate le ispezioni di rito ed in possesso della relativa documentazione dovrà inviare, senza indugio, all'Assicurato una proposta di indennizzo corredata dei relativi elementi di calcolo, o un motivato rifiuto.

Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita ad un collegio di due arbitri, nominati uno per parte.

Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede alla nomina che le compete o se i periti nominati non si accordano su quella del terzo, tali nomine vengono demandate, ad iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio arbitro, quella del terzo fa carico per metà al contraente che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa detraendo la quota a suo carico dell'indennizzo spettantegli.

Gli arbitri, tenendo presente le condizioni contrattuali e tutti gli elementi disponibili, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Il pagamento dell'indennizzo, viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte del beneficiario, se diverso.

*Sia della proposta/rifiuto di indennizzo (corredati dei relativi elementi di calcolo e giustificazione), che dell'avvenuto pagamento, dovrà essere data tempestiva comunicazione al Contraente per il tramite del Broker.*

Per i danni verificatisi all'Estero, la liquidazione viene effettuata in Italia ed in Euro.

#### **Art. 4.4 - Pagamento dell'indennizzo**

La Società ricevuta la documentazione necessaria, provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento di tali documenti.

L'indennizzo da liquidare oltre i termini sopra indicati per effetto di contestazioni che si risolvono con il ricorso all'arbitrato, sarà ricalcolato in base al tasso di variazione dei "numeri indici mensili dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati", pubblicati dall'ISTAT relativamente al periodo trascorso dal momento del sinistro al pagamento dell'indennizzo, e sarà maggiorato delle spese legali.

In ogni caso la Società può rimettere l'indennizzo liquidabile all'Amministrazione Contraente perché ne disponga a favore dei destinatari aventi diritto al risarcimento.

In questo caso, contestualmente all'accettazione dell'atto di quietanza, il Contraente rilascerà a favore della Società una dichiarazione liberatoria dell'adempimento dell'obbligazione contrattuale riferita al caso di danno risarcito, valida a tutti gli effetti ed erga omnes.

#### **Art. 4.5 - Recuperi**

Limitatamente alla garanzia Furto il Contraente e/o Assicurato sono tenuti, non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare immediatamente la Società. Il valore dei beni recuperati realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Qualora fosse recuperato dopo il pagamento, diviene proprietà della Società che subentra nei diritti del Contraente/Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato. Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all'indennizzo pagato, si procederà alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato. Qualora la Società eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, si impegna ad agevolare il disbrigo delle pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità. In caso contrario può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.

#### **Art. 4.6 - Liquidazione franchigie**

La Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie eventualmente inserite nel presente contratto. Alla fine di ciascun semestre la Società provvederà nei confronti del Contraente e per il tramite del Broker al recupero delle stesse franchigie, mediante emissione di un apposito documento riportante:

- data sinistro
- nominativo controparte
- importo liquidato
- data del pagamento
- importo da recuperare.

La Società dovrà, inoltre, allegare copia delle quietanze firmate dai beneficiari o, in mancanza, idonea prova dei dispositivi di pagamento effettuati.

#### **Art. 4.7 – Informazioni sui sinistri**

La Società si impegna ed obbliga a fornire al Contraente, con cadenza semestrale, il dettaglio aggiornato dei sinistri, indicando :

- elencazione dei sinistri Denunciati;
- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva (per singolo sinistro) che dovrà essere mantenuto, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso;
- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato (per singolo sinistro);
- i sinistri respinti e/o senza seguito (numero e motivazioni).

Tutti i sinistri dovranno riportare la data di apertura della pratica da parte della Società, il relativo numero, la data di accadimento dell'evento, la tipologia dell'evento e la data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o per motivo diverso.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di accensione della polizza fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita all'Amministrazione Contraente preferibilmente mediante supporto informatico utilizzabile per le dovute elaborazioni statistiche (foglio elettronico tipo excel).

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di richiedere ed ottenere ulteriori situazioni sinistri, con le stesse modalità di cui sopra, anche durante il periodo assicurativo, con preavviso di giorni 30.

La Società dovrà, con cadenza semestrale, continuare a rendere i dati previsti anche dopo la cessazione del contratto, sino alla completa definizione di tutti i sinistri.

☞

## SEZIONE 5 – MASSIMALI, SCOPERTI, FRANCHIGIE E CALCOLO DEL PREMIO

### Art. 5.1 - Somme assicurate

La garanzia è prestata sino alla concorrenza della somma di € 25.000,00 per veicolo, a Primo Rischio Assoluto senza applicazione della proporzionale a deroga completa del disposto dell'art. 1907 C.C. Qualora al momento del sinistro il valore commerciale del veicolo risultasse inferiore alla somma assicurata, la Società, come danno massimo, risponderà sino alla concorrenza del valore commerciale, calcolato ai sensi del precedente articolo 4.2.

### Art. 5.2 – Franchigie e Scoperti

Garanzia	Franchigie e/o scoperti
Incendio	Nessuna franchigia
Furto Rapina	Nessuna franchigia
Furto Rapina di accessori fono-audio visivi	10% per ogni sinistro indennizzabile con il minimo di € 250,00
Eventi sociopolitici – naturali - diversi	10% per ogni sinistro indennizzabile con il minimo di € 250,00
Garanzie Kasko	10% per ogni sinistro indennizzabile con il minimo di € 250,00
Garanzia "cristalli"	Limite € 800,00 per sinistro indipendentemente dal numero di cristalli danneggiati Franchigia per sinistro € 100,00

### Art. 5.3 - Calcolo del premio

Il premio anticipato dal Contraente viene così calcolato:

Cat. Ass.te	Parametro preventivo	Tasso Imponibile Annuo	Premio imponibile anticipato annuo complessivo
1.3.a + 1.3.b	Percorrenza Km. 3.600.000	€/Km	€
<b>Imposte</b>			€
<b>Premio lordo annuo complessivo</b>			€

### Art. 5.4 - Riparto di coassicurazione

Il rischio di cui alla presente polizza viene ripartito tra le seguenti Imprese secondo le percentuali indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione
(delegataria)		

### Art. 5.5 - Disposizione finale

Resta convenuto che si intendono operanti solo ed esclusivamente le norme elencate e descritte nella presente polizza nelle Sezioni dalla n. 1 alla n. 5 comprese.

La firma, eventualmente apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalle Società, vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

**La Società**

**Il Contraente**

**Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., la Società ed il Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:**

- 2.2 Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio

- 2.3 Assicurazione presso diversi assicuratori
- 2.4 Durata dell'assicurazione
- 2.5 Facoltà di recesso in caso di sinistro
- 2.6 Cessazione anticipata del contratto
- 2.10 Forma delle comunicazioni
- 2.11 Gestione del contratto
- 2.12 Rinvio alle norme di legge - Foro competente
- 2.15 Interpretazione del contratto
- 3.1 Validità dell'assicurazione
- 3.6 Diritto di surrogazione
- 4.1 Adempimenti conseguenti al danno
- 4.3 Liquidazione del danno
- 4.7 Informazione sui sinistri
- 5.5 Disposizione finale

## **La Società**

## **Il Contraente**